

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2829-C

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione

d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, AMATO, BASSANINI, DEL PENNINO, FRANCHI, LANZIGER, SODDU e CARDETTI

(V. Stampato Camera n. 5446)

approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1991

(V. Stampato Camera n. 2829)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 17 luglio 1991

(V. Stampato Camera n. 5446-B)

approvato in sede di seconda deliberazione dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 2 ottobre 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 ottobre 1991

ONOREVOLI SENATORI. - La Camera dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, nella seduta del 21 maggio 1991, il disegno di legge costituzionale recante la modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, onde consentire al Presidente della Repubblica l'esercizio del potere di scioglimento quando la fase finale della legislatura coincida in tutto o in parte con l'ultimo semestre del mandato presidenziale. Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 17 luglio 1991, ha approvato senza modifiche il predetto disegno di legge, riconoscendone la priorità rispetto al disegno di legge n. 845-*bis*, che

rimane iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea come progetto in stato di relazione.

Con la seconda deliberazione da parte della Camera dei deputati, intervenuta nella seduta del 2 ottobre 1991, e con quella che il Senato della Repubblica si accinge ad adottare, si potrà avviare a soluzione una questione complessa che è stata al centro del dibattito istituzionale.

La 1^a Commissione raccomanda pertanto all'Assemblea, la sollecita approvazione del disegno di legge.

MAZZOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».